

DELIBERA COMUNALE
PER I SERVIZI RESI DALLA POLIZIA LOCALE CONTO TERZI

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Prestazioni a pagamento

Articolo 3 – Prestazioni escluse

Articolo 4 – Domanda del richiedente

Articolo 5 – Istruttoria

Articolo 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

Articolo 7 – Criteri di impiego del personale

Articolo 8 – Divieti

Articolo 9 – Casi di esclusione

Articolo 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina le prestazioni a pagamento rese dal Corpo di Polizia Locale per l'espletamento di servizi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente.

Articolo 2 – Prestazioni a pagamento

I seguenti servizi di carattere private possono essere effettuati sulle aree soggette alla disciplina del Codice della Strada a richiesta sia di Enti che di persone fisiche, previo pagamento:

Servizi diretti a disciplinare il traffico:

In caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere private che comportino particolare affluenza di pubblico;

In caso di richieste di privati, singoli o associati, in occasione di manifestazioni commerciali, sportive, culturali di qualsiasi natura;

in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità;

Servizi di scorta di sicurezza o in occasione di manifestazioni e gare sportive

Articolo 3 – Prestazioni escluse

Sono escluse:

- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici essenziali così come definiti dall'art. 2 C.C.N.L. 19.09.2002 Comparto Regioni – Autonomie Locali personale non dirigente;

- le prestazioni che rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31.12.1983 già disciplinati da apposita normativa;

- le prestazioni che riguardano lo svolgimento di funzioni amministrative o comprese tra i servizi pubblici locali di cui all'art. 112 del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

- le prestazioni del personale di Polizia Locale al fine di rinforzare altri Comandi e svolti conformemente alla disciplina di cui alla Legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché al vigente Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale o quelli svolti nell'ambito di servizi istituzionali previsti da leggi e regolamenti;

2. Sono inoltre escluse:

- cerimonie religiose e cortei funebri;

- le altre manifestazioni valutate dall'Amministrazione comunale di interesse pubblico, organizzate da soggetti private o di natura private destinatari di contribute o di patrocini o di altre forme di riconoscimento della manifestazione istituzionale dell'evento.

Articolo 4 – Domanda del richiedente

I soggetti promotori di manifestazioni e/o attività per cui necessitano prestazioni di servizio da parte degli appartenenti al Comando di Polizia Locale soggetti a pagamento, sono tenuti ad inoltrare la domanda all'Amministrazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la prestazione.

Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato C), e trasmessa a mezzo PEC, dovrà essere specificato:

il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;

la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);

le generalità del richiedente complete con codice fiscale o partita IVA;

le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia Locale;

la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;

indicazione generale dei servizi ritenuti necessari.

Articolo 5 – Istruttoria della domanda

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, valuta l'ammissibilità della richiesta, i servizi necessari per assicurare l'idoneo svolgimento dell'evento compatibilmente con il numero degli operatori di Polizia Locale disponibili e le esigenze di servizio, e in caso di ammissibilità, ne quantifica i costi.

Articolo 6 – Oneri finanziari a carico del richiedente e modalità di versamento

I corrispettivi per le prestazioni rese a terzi sono stabiliti nell'allegato B); essi compensano le prestazioni effettuate dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresi gli oneri a carico dell'Ente nonché l'uso e il deterioramento di mezzi ed attrezzature di proprietà dell'Ente per l'espletamento del servizio.

Le somme quantificate dovranno essere versate anticipatamente mediante bonifico bancario – cod. IBAN n. IT59N0843946050000050802003 intestato a Comune di Busca – Servizio Tesoreria – Presso il BCC di Caraglio – Piazza Savoia n. 1, specificando nella causale “contributo per la prestazione di servizio prestati dal Comando Polizia Locale di Busca in occasione (specificare la data e la manifestazione/evento)”

Il richiedente dovrà esibire la ricevuta al Comando tassativamente 5 (cinque) giorni prima dell'evento; in caso contrario il servizio della Polizia Locale non sarà effettuato.

A prestazione eseguita, il Responsabile del Servizio, sulla base dell'effettivo numero di ore di servizio effettuate, provvede alla quantificazione definitiva della somma dovuta, al fine di richiedere l'integrazione dell'importo versato o per predisporre la restituzione della differenza non dovuta.

L'eventuale integrazione dell'importo deve essere effettuata dagli interessati entro 5 (cinque) giorni dalla manifestazione/evento; per le riscossioni delle somme dovute si applicano le norme previste dal Testo Unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato R.D. 14.04.1910, n. 639.

Il Responsabile del Servizio provvede altresì alla trasmissione all'Ufficio Personale del prospetto indicante le ore autorizzate ed effettuate dal personale a favore di terzi.

Nel caso in cui per cause di forza maggiore o per altre particolari circostanze da valutare da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, il servizio già iniziato non possa essere portato a termine, la somma quantificata in precedenza verrà limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.

Articolo 7 – Criteri di impiego del personale

L'impiego del personale è ordinato secondo i seguenti criteri:

I servizi a favore di privati vengono svolti esclusivamente fuori dall'orario di lavoro, con prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di pubblico impiego;

Il lavoro straordinario prestato dal personale della Polizia Locale è remunerato nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL Regioni-Autonomie Locali, nelle seguenti modalità:

- adesione in via preventiva da parte del personale per la resa di servizi extra, con pari possibilità per tutti gli aderenti di svolgere servizi indistintamente senza possibilità di scelta individuale;
- le risorse impiegate per il pagamento delle ore di straordinario prestate dagli operatori di Polizia Locale non verranno conteggiate nel monte ore straordinario dei dipendenti dell'Ente

Articolo 8 – Divieti

1. E' vietato erogare prestazioni senza il preventivo versamento. Nessuna ulteriore remunerazione è dovuta al personale.

Articolo 9 – Casi di esclusione

1. I casi di esclusione da contribuzioni onerose per il pubblico interesse devono essere espressamente previsti con atto dell'Amministrazione.

Allegato B)

Tabella delle tariffe relative all'impiego di personale del Corpo di Polizia Locale per i servizi a pagamento, comprensivi di emolumenti corrisposti al personale, oneri a carico dell'Ente e spese organizzative (documento a parte)

Allegato C)

Modello per domanda per i servizi a pagamento (documento a parte)